SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2010/INPR). *(10A12013)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 «Multifunctional Soil Conservation and Land management through the Development of a Web Based Spatial Decision Supporting System», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2010). *(10A12027)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 20 settembre 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2010. *(10A12282)* . *Pag.* 38

DECRETO 20 settembre 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2010. *(10A12283)* . *Pag.* 38

DECRETO 6 ottobre 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette. *(10A12341)* . . . . *Pag.* 39

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione di promozione sociale «Camera arbitrale e di conciliazione», in Caserta. *(10A11593)* . . . . *Pag.* 42

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari. *(10A11671)* . . . . *Pag.* 42

DECRETO 14 settembre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo. *(10A11811)* . . . . *Pag.* 43

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese». *(10A12053)* . . . . *Pag.* 43

DECRETO 24 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena». *(10A12054)* . . . . *Pag.* 44

DECRETO 29 settembre 2010.

Modificazione dello statuto del Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela Vini», in Moie di Maiolati Spontini, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O. «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG Riserva», «Serrapetrona DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC», «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Classico Riserva DOCG», «Verdicchio di Matelica Riserva DOCG» «I Terreni di Sanseverino DOC», «Bianchello del Metauro DOC» e «Pergola DOC». *(10A11971)* . . . . *Pag.* 45

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo». *(10A12134)* . . . . *Pag.* 46

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mario Casci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A11730)*. . . . *Pag.* 72

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Trezza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A11731)* . *Pag.* 72

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Navarra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A11732)*. . . . . *Pag.* 73

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Paolo Violante, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(10A11729)*. . . . *Pag.* 73

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010). *(10A12026)* . . . . *Pag.* 74

Istituto nazionale di statistica

DELIBERAZIONE 17 marzo 2010.

Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali. (Direttiva n. 10). *(10A11828)* . . . . *Pag.* 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Helm» *(10A12055)* . . . . *Pag.* 77

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lozid» *(10A12056)*. . . . . *Pag.* 78

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Madiclar» *(10A12057)* . . . . *Pag.* 79

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachidol» *(10A12144)* . . . . *Pag.* 79

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranidil» *(10A12145)*. . . . . *Pag.* 80

Ministero degli affari esteri

Rilascio di exequatur *(10A12142)*. . . . . *Pag.* 80

Rilascio di exequatur *(10A12143)*. . . . . *Pag.* 80

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2010 *(10A12023)* . . . . *Pag.* 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2010 *(10A12024)* . . . . *Pag.* 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2010 *(10A12025)* . . . . *Pag.* 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2010 *(10A12273)*. . . . . *Pag.* 82

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2010 *(10A12166)* . . . . *Pag.* 82

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero «Janua Colei» delle Monache Clarisse di Osimo, in Creazzo *(10A11807)*. . . . . *Pag.* 83

Assunzione della nuova denominazione della Parrochia Assunzione di Maria Vergine, in Borgaro Torinese *(10A11808)* . . . . *Pag.* 83

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario diocesano Santa Maria della Grazia, in Spezzano Albanese *(10A11809)* . . . . *Pag.* 83

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Suore dell'«Annunciazione», in Tivoli *(10A11810)*. . . . . *Pag.* 83

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Longjing Cha» *(10A11806)*. . . . . *Pag.* 83

Domanda di registrazione della denominazione «Chorizo De Cantimpalos» *(10A12052)*. . . . . *Pag.* 83

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei» *(10A12123)* . . . . *Pag.* 83

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2010 - Situazione del bilancio dello Stato *(10A11268)*

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2010/INPR).

NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Udito, nell'adunanza del 22 luglio 2010, il relatore presidente di sezione Giuseppe Salvatore Larosa;

Delibera:

Di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

Le sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 22 luglio 2010.

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: LAROSA

Il dirigente: RIZZOLO

Depositato in segreteria il 4 agosto 2010.

"Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009".

1. Il presente documento, redatto nel segno della continuità con quelli che lo hanno preceduto sullo stesso tema, ad essi rinvia per quanto riguarda gli aspetti normativi fondanti questo peculiare tipo di controllo, necessario e non eventuale, che riguarda tutti gli enti del servizio sanitario nazionale.

Pure si rinvia a quanto già precisato nelle precedenti linee guida circa i profili tematici di maggior rilievo, quali le questioni inerenti alla definizione delle "gravi irregolarità", i contenuti minimi essenziali delle relazioni degli organi di revisione, l'obbligo di adempiere al dettato normativo da parte di questi ultimi, i destinatari dell'esito delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il carattere collaborativo del controllo.

2. Quanto alla funzione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nella procedura di controllo che qui viene in gioco, è utile, altresì, richiamare quanto chiarito in altra sede con riferimento agli organi di revisione degli enti locali (linee guida sul bilancio di previsione 2010, in G.U. n. 95 - Suppl. Ord. n. 77, del 24.4.2010, e sul rendiconto 2009, in G.U. n. 173 – suppl. ord. n. 166, del 27.07.2010), trattandosi di principi comuni ad entrambi gli ambiti. In particolare giova ribadire che "*il fondamentale criterio ispiratore, cui gli Organi di revisione economico finanziario devono uniformarsi, sta nel rispondere con convinta adesione alla funzione di collaborazione che il Legislatore ha ad essi assegnato a supporto del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti*".

Il coinvolgimento degli organi di revisione è fondamentale per l'effettiva attuazione della funzione di controllo della Corte, perché il referto dei collegi sindacali è divenuto fondamentale strumento di *screening* e quindi di orientamento delle scarse risorse verso gli obiettivi più pressanti, che possono essere individuati in via generale con le linee guida, strumento flessibile ed adeguabile alle esigenze che di anno in anno possono emergere.

Si genera, così, un circuito positivo, da cui traggono giovamento sia le Sezioni regionali di controllo, che, con l'apporto dei Revisori/Sindaci, migliorano la propria produttività, sia gli Organi interni di controllo economico-finanziario, che vedono potenziati il proprio ruolo e la propria missione. Ma, soprattutto, ne

profittano le Regioni e le loro strutture del servizio sanitario, in quanto fruitori degli esiti delle verifiche delle Sezioni regionali.

3. Del carattere collaborativo del controllo in questione si è già accennato.

E' utile chiarire, comunque, che proprio in questa prospettiva non necessariamente la verifica effettuata sfocia in una "specifica pronuncia" - secondo la formulazione normativa - che, il più delle volte, riguarda aspetti patologici della gestione.

In una prospettiva più avanzata, infatti, la Corte mira alla promozione di iniziative volte a migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione, anche sotto il profilo di una chiara e intellegibile rappresentazione dei conti, che costituisce la condizione fondamentale per l'adozione di scelte operative.

Conseguentemente le relazioni degli organi sindacali possono costituire la base notiziale per referti di più ampia portata, in cui vengono posti in rilievo anche profili non censurabili nei termini di una "specifica pronuncia", ma suscettibili di miglioramento nell'ottica anzi detta.

4. Le linee guida, riproponendosi annualmente, tendono a fornire ai revisori chiavi di lettura dei questionari per una corretta compilazione con dati univoci, individuati con uniformi interpretazioni, in modo da consentire la formazione di distinti quadri di risultati gestionali confrontabili e di individuare, attraverso elaborazioni incrociate con dati significativi riguardanti aspetti di omogeneità e anche di disomogeneità dei territori e delle strutture operative, quelli che rappresentano le gestioni più economiche, più efficienti, più sollecite e in definitiva che hanno sperimentato e praticato soluzioni che si rivelano tendenzialmente ottimali e possono costituire un utile paradigma per altre gestioni con caratteristiche similari.

In questa direzione è ancora lungo il cammino da compiere, per lo svolgimento di approfondimenti e l'approntamento di criteri interpretativi utili per ridurre ambiguità e interpretazioni contraddittorie che possono condurre a compilazioni dei questionari non allineate rispetto a significati omogeneamente intesi e condivisi.

A questo scopo fondamentale è l'apporto delle Sezioni regionali, che possono fornire indicazioni sulle disomogeneità notate e sulle soluzioni dalle stesse Sezioni indicate o ispirate.

La Sezione delle Autonomie – cui, ai sensi dell'art. 1, comma 167 della l. 266/2005, è demandato il compito di definire unitariamente i criteri e le linee guida

ai quali debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio d'esercizio dell'ente del servizio sanitario – si pone come momento di sintesi delle rilevazioni e delle istanze pervenute dalle Sezioni regionali, e, anche in questa occasione, con le necessarie collaborazioni, ha cercato di eliminare le incongruenze notate e di rendere più chiari i contenuti delle varie richieste inserite nei questionari.

5. Come per le precedenti linee guida, anche nell'elaborazione delle nuove per il bilancio 2009, hanno costituito criteri cardini l'individuazione di definizioni standard e la predisposizione del documento in formato tale da renderlo gestibile in un *database*.

Si rammenta, in proposito, che già in passato, si è evidenziata la necessità di acquisire un nucleo di informazioni gestibile con strumenti informatici, al fine di poter sviluppare dei *report* a supporto delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali, nella prospettiva anche di pervenire a quadri generali di raffronto, utilizzabili sia per le puntuali analisi delle Sezioni secondo il metodo del *benchmarking*, sia per la ricostruzione dell'andamento complessivo delle gestioni sanitarie regionali nell'esercizio della funzione di controllo-referto al Parlamento.

Tenuto conto della positiva esperienza recentemente maturata, si è sostanzialmente mantenuto l'impianto del questionario elaborato con riferimento al bilancio d'esercizio 2008. Rispetto al questionario sul bilancio d'esercizio 2008 sono state aggiunte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale da tenere in considerazione per i conti consolidati a livello regionale e nazionale.

In breve, i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle parti II e III del questionario) riprendono alcune delle voci dei modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale degli enti del servizio sanitario nazionale, approvati con D.M. 13 novembre 2007 (G.U. del 13 dicembre 2007 n. 289, S.O.), ed integrati con successivo D.M. 31 dicembre 2007 (G. U. del 17 gennaio 2008 n.14, S.O.), utilizzati per adempiere all'obbligo delle comunicazioni trimestrali al Ministero della Salute.

In questo modo si ha un riferimento ad uno standard noto, al di là delle peculiarità di ogni Regione e/o Ente, superando la maggior parte delle ambiguità, senza creare rilevanti problemi, e semplificando, in parte, il lavoro ai compilatori, che devono comunque attestare la corrispondenza dei dati a quelli risultanti dalle scritture contabili dell'ente. A tal proposito **si precisa che il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale sopra menzionato è preso a riferimento soltanto per avere delle indicazioni**

omogenee, ma i dati che devono essere riportati sono quelli del bilancio d'esercizio adottato dal Direttore dell'Ente, e non quelli delle comunicazioni trimestrali al Sistema Informativo della Sanità (S.I.S.). Eventuali difformità tra i dati di bilancio e quelli delle comunicazioni al S.I.S. dovranno essere riportate nella colonna appositamente prevista.

Per consentire il confronto tra i risultati di consuntivo e quelli programmati, seguendo l'impostazione già adottata negli ultimi tre anni, è prevista l'acquisizione dei dati relativi al documento previsionale economico. E', questo, un profilo particolarmente rilevante per le aziende delle Regioni interessate dai piani di rientro. Per questo specifico aspetto è stata mantenuta un'apposita "parte" - la quarta - da compilarsi esclusivamente dai collegi sindacali delle aziende sanitarie residenti nelle Regioni che, a causa del disavanzo particolarmente gravoso della propria gestione sanitaria, hanno sottoscritto l'accordo con il M.E.F. - e adottato il conseguente "piano di rientro" del *deficit* – previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n.311/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di consentire un sollecito avvio delle procedure di verifica da parte delle Sezioni regionali, è bene chiarire anche che i questionari debbono essere compilati sulla base della determinazione con cui il Direttore dell'Ente adotta il bilancio d'esercizio, senza dover aspettare le ulteriori fasi di approvazione a livello regionale, che possono intervenire anche a distanza di parecchio tempo. Eventuali difformità tra i dati del bilancio originariamente adottato e quelli derivanti dai successivi interventi degli organi regionali potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni regionali.

La corretta compilazione – seguendo le indicazioni più sotto fornite e quelle riportate nella "*Nota metodologica*" che precede il questionario – consentirà, come per il bilancio 2008, che i dati acquisiti dalle Sezioni regionali di controllo possano essere riversati in un *database* per la conservazione delle informazioni e per ogni ulteriore elaborazione.

Si deve, però, porre adeguato rilievo sul fatto che, come ha ampiamente rivelato l'esperienza pregressa, per la positiva conclusione dell'operazione è necessaria la collaborazione attenta dei compilatori.

7. Quanto al contenuto, il questionario è preceduto da una **nota metodologica**, contenente le istruzioni essenziali per la compilazione, e dal sommario. A seguire:

- la prima pagina prevede che siano forniti i dati identificativi dell'ente, la sua dimensione demografica e le dimensioni delle strutture di ricovero; si segnala la necessità di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del *database* (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e la tipologia di ente: quest'ultimo elemento identificativo costituisce una novità rispetto al precedente questionario, ed è stato inserito nella previsione di analisi comparative tra enti dello stesso tipo);
- **la parte prima** (domande preliminari) reca domande mirate a consentire alle Sezioni regionali un sommario ma rapido esame delle relazioni, in modo da poter concentrare la propria attenzione su eventuali gravi irregolarità segnalate dall'organo di revisione ovvero sulle criticità più evidenti comportanti potenziali rischi per l'equilibrio del bilancio;
- **la parte seconda** contiene il conto economico riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica (pagg. 5 - 8);
- **la parte terza** contiene lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale (pagg. 9 - 15);
- **la parte quarta** (pagg. 16 - 17) è riservata alle Aziende delle Regioni che hanno adottato il c.d. "piano di rientro";
- chiudono le **attestazioni finali** (pag. 18).

8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, **è indispensabile** che:

a) venga utilizzato **esclusivamente il *file*** del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti;

b) il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 09_regione_nome azienda (esempio: 09_Veneto_azienda ospedaliera Padova);

c) il questionario **dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo appresso indicato:

documentazione.serviziosanitario@corteconti.it

Nota Metodologica a supporto della compilazione dei prospetti

1	Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e la presente nota metodologica.
2	Utilizzare esclusivamente il *file* scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica. Il *file* è predisposto per consentirne il riversamento in un *database,* ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione. Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari è necessario lasciarla non compilata, senza inserire altri fogli di lavoro. Ogni diversa informazione dovrà essere riportata in un *file* separato, in cui potranno essere esplicitate tutte le osservazioni ritenute utili.
3	il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 09_regione_nome azienda (esempio: 09_Veneto_azienda ospedaliera Padova)
4	Il questionario **dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo: **documentazione.serviziosanitario@corteconti.it**
5	Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno: - le celle in rosso indicano che è obbligatorio dare una risposta tra quelle indicate nel menù a tendina; - le celle in giallo vanno compilate; - le celle in lilla non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati; - le celle in azzurro non sono editabili.
6	Nelle celle di colore rosso è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. E' necessario utilizzare il menù a tendina che si presenta all'interno della cella rossa e che resta di tale colore finchè la risposta non viene scelta tra le disponibili. Pertanto selezionando la cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta.
7	Le celle in lilla che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.
8	Le celle di controllo di colore azzurro presentano un commento che indica se vi è corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.
9	I dati sono in migliaia di euro con arrotondamento all'unità. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
10	Il formato delle celle per gli importi, essendo in migliaia di euro, è pre-impostato con la separazione delle migliaia. Quindi ad esempio scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.
11	Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".
12	Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 2009 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali.
13	Nel questionario sono utilizzati i modelli di conto economico e di stato patrimoniale conformi a quelli approvati con D.M. del 31.12.2007 per consentire una riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel punto 12.
14	Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 31 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008 n.14, S.O.

SOMMARIO

Dati generali
PARTE PRIMA - Domande preliminari
PARTE SECONDA - Conto economico
1. Dati di bilancio e quinto modello C.E.
2. Conto Economico - prospetto
3. Analisi del valore della produzione
3.1 Ricavi
3.2 Prestazioni sanitarie intramoenia
4. Analisi dei costi della produzione
4.1 Approvvigionamento dei beni e servizi
4.2 Strumenti di analisi e controllo
4.3 Assistenza farmaceutica
4.4 Personale - oneri contrattuali
4.5 Personale - ferie maturate e non godute
5. Proventi e oneri straordinari
PARTE TERZA - Stato Patrimoniale
1. Stato patrimoniale - prospetto
2. Stato patrimoniale riclassificato
3. Analisi della situazione patrimoniale
3.1 Beni fuori uso
3.2 Partecipazioni finanziarie
3.3 Organismi partecipati
3.4 Crediti
3.5 Perdite iscritte in bilancio
3.6 Fondo rischi ed oneri
3.7 Debiti
PARTE QUARTA - Sezione dedicata alle aziende sanitarie le cui regioni abbiano adottato il piano di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni
ATTESTAZIONI FINALI

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente del Collegio sindacale):

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

Dati identificativi dell'Azienda

Tipologia di Ente **Anno di competenza**

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2009: **Regione/Prov. Autonoma:** Codice fiscale dell'Ente:

(se Azienda Sanitaria):

L'azienda ha presidi ospedalieri?

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi : Numero Posti letto (valore medio 2009)

(se Azienda Ospedaliera):

Numero Presidi: Numero Posti letto (valore medio 2009)

L'Azienda costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.

PARTE PRIMA: Domande preliminari
(Importi in migliaia di euro)

1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

1.1. **Se NO, indicare le motivazioni**

2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e e le motivazioni giustificative adottate dall'Azienda, quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

3. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio per l'anno 2009 in perdita di esercizio?

3.1. **Se SI, indicare l'importo**

3.2. **Specificare, nel caso di perdite dell'esercizio 2009, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato quali siano le modalità di copertura:**

Se la risposta è affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto:

3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità?

3.4. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

3.4.1. **Se SI, indicare con quale provvedimento:**

e per quale importo

4. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

4.1. **E' stato rispettato il divieto di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione?**

5. Il costo del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2009 rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ovvero entro il diverso limite previsto dalla normativa regionale?

***5.1.* Indicare la percentuale effettivamente raggiunta al 31.12.2009:**

6. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito?

***6.1.* Se SI, indicare quali:**

7. Nel corso dell'anno 2009 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

***7.1.* Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell'ammontare annuo?**

***7.2.* Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Azienda?**

***7.2.1.* In caso negativo l'Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?**

8. Esiste equilibrio nella gestione sociale attribuita dai Comuni?

***8.1.* Se NO, indicare l'importo e la natura (economico – finanziaria) dello squilibrio:**

squilibrio economico **squilibrio finanziario**

9. L'Azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi, fondazioni, ecc.)?

9.1. Nel 2009 vi sono stati organismi partecipati che hanno chiuso in perdita ?

9.1.1 Le relative partecipazioni sono state oggetto di svalutazione (ove possibile in relazione alla natura dell'organismo)?

10. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

10.1. **Se NO, si indichino le lacune evidenziate:**

11. Il Collegio si avvale nella propria attività degli organi interni di controllo istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286?

12. Sono effettivamente operativi presso l'Ente sistemi budgetari e di contabilità analitica?

13. Sono state effettuate nel 2009 operazioni di aggregazione (fusioni, incorporazione, ecc) con altre aziende del SSR?

13.1. Se SI, sono stati raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione imposti dalla legge regionale?

13.2. Descrivere i principali effetti sul bilancio di tali operazioni

14. L' Ente ha gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio ecc.)?

14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti trovano collocazione in bilancio?

14.1.1. **Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie:**

15. Il Collegio sindacale ha accertato la regolare tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili dell'Azienda sanitaria e/o ospedaliera?

15.1. **Ha rilevato gravi irregolarità e riferito alla Regione?**

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1.I dati di bilancio, indicati nel prospetto di conto economico riportato di seguito, concordano con quelli del quinto modello C.E. inviato?

In caso di discordanze indicare gli importi nella terza colonna del prospetto di Conto Economico

2. Il Collegio ha accertato che il conto economico analitico dell'ultimo esercizio, riclassificato secondo il prospetto sotto riportato, è il seguente:

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	Indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
	A) Valore della produzione			
A01000	***A.1) Contributi in c/esercizio***	0	0	0
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
A01010	*A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*			
A01015	*A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*			
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)			
A01040	*A.1.B.1.3) Contributi da ASL/AO/IRCCS/ Policlinici (extra fondo) vincolati*			
A01070	*A.1.B.2.3) Contributi da ASL/AO/IRCCS/Policlinici (extra fondo) - Altro*			
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati			
A02000	**A.2) Proventi e ricavi diversi**	0	0	0
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0
A02015	*A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL/AO/IRCCS/Policlinici della Regione*	0	0	0
A02020	*A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero*			
A02025	*A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale*			
A02030	*A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*			
A02035	*A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F*			
A02040	*A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie*			
A02070	*A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici*			
A02075	*A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione*	0	0	0
A02080	*A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero*			
A02085	*A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali*			
A02090	*A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)*			
A02095	*A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F*			
A02100	*A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione*			
A02130	*A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione*			
A02145	*A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale*			
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02155	*A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02160	*A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02165	*A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02170	*A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	Indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati			
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
A02185	*A.2.A.4.1) Ricavi per presAtazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*			
A02190	*A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*			
A02195	*A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*			
A02200	*A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 comma 1, lett. c), d) ex Art. 57- 58)*			
A02205	*A.2.A.4.5) ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 comma 1, lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (ASL - AO, IRCCS e Policlinici della Regione)*			
A02210	*A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*			
A02215	*A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (ASL - AO, IRCCS e Policlinici della Regione)*			
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie			
A02225	A.2.C) Altri proventi			
A03000	**A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche**	0	0	0
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi			
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	0	0
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03020	*A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03025	*A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03030	*A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03040	*A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici*			
A03045	*A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici*			
A03050	*A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici*			
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0	0	0
A03060	*A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione*			
A03065	*A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione*			
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati			
A04000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**			
A05000	**A.5) Costi capitalizzati**	0	0	0
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi sterilizzati]			
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			
A99999	**Totale valore della produzione (A)**	0	0	0
	B) Costi della produzione			
B01000	**B.1) Acquisti di beni**	0	0	0
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0	0	0
B01010	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*			
B01015	*B.1.A.2) Ossigeno*			
B01020	*B.1.A.3) Prodotti dietetici*			
B01025	*B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)*			
B01030	*B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici*			
B01035	*B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.*			
B01040	*B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	Indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B01045	*B.1.A.8) Materiali protesici*			
B01050	*B.1.A.9) Materiali per emodialisi*			
B01055	*B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario*			
B01060	*B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari*			
B01065	*B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0
B01075	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*			
B01080	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*			
B01085	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*			
B01090	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*			
B01095	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*			
B01100	*B.1.B.6) Altri beni non sanitari*			
B01105	*B.1.B.7) Beni non sanitari da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02000	**B.2) Acquisti di servizi**	0	0	0
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B02015	*B.2.A.1.1) - da convenzione*			
B02040	*B.2.A.1.2) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02045	*B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)*			
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B02055	*B.2.A.2.1) - da convenzione*			
B02060	*B.2.A.2.2) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02065	*B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02070	*B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale*	0	0	0
B02075	*B.2.A.3.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02080	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02085	*B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02090	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*			
B02095	*B.2.A.3.5) - da privato*			
B02120	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)*			
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B02130	*B.2.A.4.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02135	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02140	*B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione*			
B02145	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)*			
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
B02155	*B.2.A.5.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02160	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02165	*B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02170	*B.2.A.5.4) - da privato*			
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
B02180	*B.2.A.6.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02185	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02190	*B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02195	*B.2.A.6.4) - da privato*			
B02220	*B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)*			
B02225	*B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	0	0	0
B02230	*B.2.A.7.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02235	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02240	*B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione*			
B02245	*B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B02250	*B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F*	0	0	0
B02255	*B.2.A.8.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02260	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02265	*B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02270	*B.2.A.8.4) - da privato*			
B02275	*B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)*			
B02280	*B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione*	0	0	0
B02285	*B.2.A.9.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02290	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02295	*B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02300	*B.2.A.9.4) - da privato*			
B02305	*B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)*			
B02310	*B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari*	0	0	0
B02315	*B.2.A.10.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02320	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*			
B02325	*B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)*			
B02330	*B.2.A.10.4) - da privato*			
B02335	*B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*	0	0	0
B02340	*B.2.A.11.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale*			
B02345	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)*			
B02350	*B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione*			
B02355	*B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)*			
B02360	*B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)*			
B02365	*B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari*	0	0	0
B02370	*B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato*			
B02375	*B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero*			
B02380	*B.2.A.13.3) Contributi per ARPA*			
B02385	*B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali*			
B02390	*B.2.A.13.5) Contributo Legge n. 210/1992*			
B02395	*B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi*			
B02400	*B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
B02410	*B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02415	*B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e socio-san. da Terzi - Altri enti pubblici*			
B02420	*B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie*	0	0	0

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	Indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B02425	*B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato*			
B02430	*B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*			
B02435	*B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario - area sanitaria*			
B02440	*B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria*			
B02445	*B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*			
B02450	*B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	0	0	0
B02455	*B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti pubblici e da Università			
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02475	*B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico V/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02480	*B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico - Altri enti*			
B02485	*B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico (extra Regione)*			
B02490	*B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato*			
B02495	*B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*			
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari			
B02560	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	0	0	0
B02565	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*			
B02570	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*			
B02575	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	0	0	0
B02580	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)*			
B02585	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico*			
B02590	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*			
B02595	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*	0	0	0
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici			
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato			
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria			
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da ASL-AO, IRCCS,			
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università			
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
B02655	*B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2009 (atto n. del)	Bilancio	Indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B03000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	0	0	0
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni			
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B04000	**B.4) Godimento di beni di terzi**	0	0	0
B04005	B.4.A) Affitti passivi			
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio			
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B04030	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*			
B04035	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*			
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da ASL-AO della Regione			
B05089	**Totale Costo del personale**	0	0	0
B05000	**B.5) Personale del ruolo sanitario**			
B06000	**B.6) Personale del ruolo professionale**			
B07000	**B.7) Personale del ruolo tecnico**			
B08000	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**			
B09000	**B.9) Oneri diversi di gestione**			
B10000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**			
B11000 - B12000	**B.11 -B12) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**			
B13000	**B.13) Svalutazione dei crediti**			
B14000	**B.14) Variazione delle rimanenze**	0	0	0
B14005	*B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie*			
B14010	*B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie*			
B15000	**B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio**			
B15030	*B.15.C) Altri accantonamenti*			
B99999	**Totale costi della produzione (B)**	0	0	0
	C) Proventi e oneri finanziari			
C03000	**C.3) Interessi passivi**	0	0	0
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria			
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui			
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0
	di cui (specifiche della voce C.3.C non previste nel D.M. da individuarsi a cura dei compilatori del presente questionario sulla scorta delle scritture contbili dell'ente)			
	-Interessi moratori			
	- Altri interessi passivi specificare			
	- Altri interessi passivi specificare			
C99999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**			
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D01000	D.1) Rivalutazioni			
D02000	D.2) Svalutazioni			
D99999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
E01000	E.1) Proventi straordinari			
E01005	*E.1.A) Plusvalenze*			
E02000	E.2) Oneri straordinari			
E99999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	0	0	0
X01000	**Risultato prima delle imposte (A - B+/ - C+/ - D+/ - E)**	0	0	0
Y99999	**Totale imposte e tasse (Y)**			
Z99999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	0	0	0

DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO

3. Analisi del valore della produzione

3.1. Ricavi

3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti della Regione:

In caso di mancato accertamento o di accertamento negativo indicare i motivi:

3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia

3.2.1. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'Azienda:

3.2.2. Per l'attività intramoenia esiste una contabilità separata?

4. Analisi del costo della produzione

4.1. L'approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2009 utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art.1, commi 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie?

4.2 L'Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate?

Se SI, specificare quali:

4.3. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

Se SI, compilare la seguente tabella:

OBIETTIVI	RISULTATI

***4.3.1.* L'Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci?**

***4.3.2.* L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero ?**

***4.3.3.* L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva al domicilio del paziente?**

4.4. Sono stati conteggiati, nell'ambito dei costi del personale, gli oneri contrattuali di competenza 2009 relativi al rinnovo contrattuale del personale per un importo pari a (in migliaia di euro):

4.5. Nel costo del personale sono comprese le ferie maturate e non godute al 31/12/2009 per un importo pari a (in migliaia di euro)

Nel caso di mancata rilevazione, specificare i motivi.

4.5.1. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, non ancora corrisposta ma già maturata nel diritto.

4.5.2. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento?

4.5.2.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2009 per complessivi (in migliaia di euro)

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2009 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001?

Indicare eventuali osservazioni.

4.5.3. Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2009 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (in migliaia di euro)

5. Proventi e oneri straordinari della gestione.

Nel 2009, tra gli oneri straordinari passivi sono stati rilevati i seguenti valori:

	Importi	
1) rilevanti differenze di valutazioni di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti		
2) errori di valutazione di fatti di gestione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti		
3) altro:		
4) altro:		
5) altro:		
6) altro:		
Totale	0	DATO CORRETTO

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio, riclassificato secondo il prospetto sotto riportato, è il seguente:

		(importi in migliaia di euro)
Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2009
	ATTIVITÀ	
AA9999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	0
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	
AA0312	A.III.2) Titoli	
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	
AB9999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	0
AB0100	B.I) RIMANENZE	0
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	
AB0200	B.II) CREDITI	0
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	0
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/Stato	0
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente	
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica	
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/Stato per mobilità attiva privata	
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	0
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da ASL-AO intraregionale	
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da ASL-AO extraregione	
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	
AB0232	B.II.1.c.4) di cui crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	0
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	0
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	

	(importi in migliaia di euro)	
Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2009
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	0
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione per mobilità intraregionale	
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	0
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	0
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	
AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0
AB0402	B.IV.1) Cassa	
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	
AC9999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	0
AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	0
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/ASL-AO della regione	
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	0
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/ASL-AO della regione	
	TOTALE ATTIVO	0
AF9999	**CONTI D'ORDINE**	

		(importi in migliaia di euro)
Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2009
	PASSIVITA'	
PA9999	**A) PATRIMONIO NETTO**	0
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	
PA0502	A V.1) riserve	
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	
PB9999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	0
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	
PC9999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	
PD9999	**D) DEBITI**	0
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	0
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	0
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della Regione	0
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della Regione	
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della Regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della Regione	0
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della Regione	
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della Regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità pass. intrareg	

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2009
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori Regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	
PD0424	D.IV.5) Debiti v/ASL-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	0
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	
	DEBITI CARTOLARIZZATI (specifica non prevista nel D.M. da individuarsi a cura dei compilatori del presente questionario sulla scorta delle scritture contabili dell'ente)	
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	0
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestional	0
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	0
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	0
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/ASL-AO della Regione	
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggett	
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/ASL-AO Regione	
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	
	TOTALE PASSIVO	0
PF9999	CONTI D'ORDINE	

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio riclassificato è il seguente:

Stato patrimoniale riclassificato			
ATTIVO	**dati in migliaia di euro**	**PASSIVO**	**dati in migliaia di euro**
Attivo immobilizzato	0	**Patrimonio netto**	0
Immobilizzazioni:		FONDO DI DOTAZIONE	0
immateriali nette	0	Utile (perdita) di esercizio	0
materiali nette	0	Riserve e utili (perdite) portate a nuovo	0
finanziarie	0	Finanziamenti per investimenti	0
Attivo circolante	0	Versamenti per ripiano perdite	0
Rimanenze	0	**Passività a medio - lungo termine**	0
Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	Debiti (scadenti oltre i 12 mesi)	
- breve termine		TFR	0
- m/l termine		Fondi rischi e oneri (a m/l termine)	
Disponibilità liquide	0	**Passività a breve termine**	0
Ratei e risconti attivi	0	Debiti (scadenti entro i 12 mesi)	
		Fondi rischi e oneri (a breve termine)	
totale attivo *	0	**Ratei e risconti passivi**	0
		totale passivo **	0

NOTA: Vanno compilate solo le celle relative ai crediti a b. e m/l periodo e le passività a b. e m/l periodo.

* DATO CORRETTO

** DATO CORRETTO

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1. Nel 2009 sono stati dichiarati fuori uso beni ed eliminati dalle immobilizzazioni per il seguente importo (migliaia di euro):

	2009
Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

***3.1.2.* è stata accertata a campione l'esistenza fisica dei principali beni materiali:**

3.2. Il criterio di valutazione delle partecipazioni finanziarie è il seguente:

***3.2.1* . A fronte delle partecipazioni iscritte il Collegio ha accertato nel conto economico (in migliaia di euro):**

CONTO ECONOMICO	2009	2008	2007
Proventi da partecipazioni (dividendi deliberati da società indipendentemente dalla loro erogazione finanziaria)			
Oneri per ripiano perdite			

3.3. Organismi partecipati.

***3.3.1.* Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2009:**

Denominazione	Forma giuridica	Servizi prevalenti	Importo di partecipazione (società) o contributo annuale (altri organismi)	Quota di partecipazione %	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio o risultato di amministrazione

3.4. Crediti

***3.4.1.* Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma per l'anno 2009:**

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - B.II.1.b)			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.1.b) ***	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto - B.II.1.c)			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.1.c)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

3.4.2. Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso Comuni e Aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2009

B.II.2) Crediti v/Comuni			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.2) ***	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.3)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

3.4.3. I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo ed esposti in bilancio al netto del fondo di svalutazione.

3.5. Indicare per le perdite iscritte in bilancio i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

anno	PERDITA DI ESERCIZIO	eventuale copertura della perdita	modalità di copertura	perdita non ancora coperta al 31/12/2009	cella di controllo voci A. IV), A.V) e A.VI)	
2009						
2008						
2007						
2006						
2005 e prec.						
Totale perdite non ancora coperte al 31/12/2009 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.IV), AV) e A.VI) dello Stato Patrimoniale)				0	0	DATO CORRETTO

3.5.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali

In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

3.6. Fondi rischi ed oneri

3.6.1. Fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:

3.6.2. Indicare per i fondi rischi ed oneri i dati di seguito richiesti:

Tipologia di fondi rischi e oneri	Ammontare del fondo al 1/1/2009	Accantonamento effettuato nel 2009	Totale fondo al 31/12/2009
Fondo contenzioso con il personale			
Fondo per interessi moratori e oneri di ritardato pagamento			
Fondo			
Fondo			
Fondo			
Fondo			

3.6.3. Il collegio ha verificato la congruità dei Fondi rischi e oneri?

Osservazioni:

3.6.4. Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa?

3.7. Debiti

3.7.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2009:

Debiti v/Regione o Provincia autonoma - D.II.2)			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo D.II.2)***	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -D.IV)			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo D.IV)***	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2009	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2004 e anni precedenti			
-2005			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			

3.7.2. **Debiti v/fornitori.**

Il Collegio ha accertato che:
a) negli ultimi tre esercizi il debito verso fornitori ha subito la seguente evoluzione:

Debito al 31/12	Importo	Giorni di dilazione nei pagamenti	giorni di ritardo (dalla scadenza) nei pagamenti
2009			
2008			
2007			

b) gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da "*factoring*" regionale)

Importo iscritto nel conto economico		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2009		
2008		
2007		

c) alla chiusura dell'esercizio è stato rilevato un accantonamento per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento, di (migliaia di euro)

sulla base dei seguenti criteri:

PARTE QUARTA
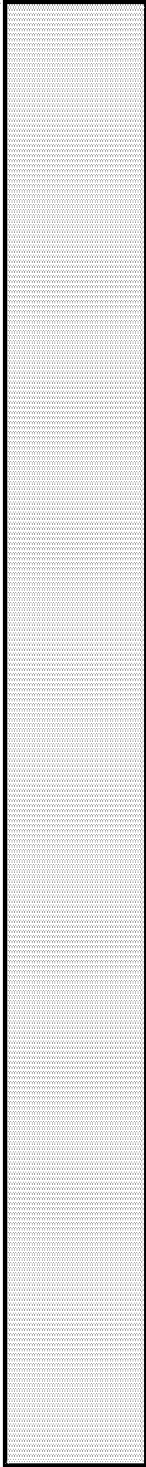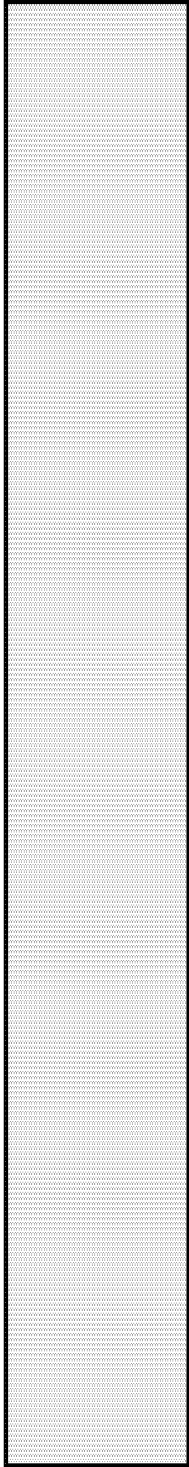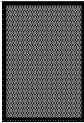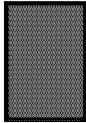
Sezione dedicata alle aziende sanitarie le cui regioni abbiano adottato il piano di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni

a) In ragione dei sottoelencati settori di intervento, indicare gli estremi e sinteticamente l'oggetto sia degli atti regionali, emanati a seguito del Piano di rientro e contenenti direttive alle Aziende e/o misure di riorganizzazione del settore sia degli atti aziendali di attuazione:

SETTORI D'INTERVENTO	Atti regionali	Riferimento all'obiettivo specifico del Piano	Oggetto	Atti aziendali	Oggetto	Note
1. Misure di riequilibrio del profilo erogativo del servizio assistenziale (co. 796 legge fin. 2007 e succ. mod.)						
Macrolivello OSPEDALIERO						
Macrolivello ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA ED IN AMBIENTE DI LAVORO						
Macrolivello ASSISTENZA DISTRETTUALE						
FARMACEUTICA						
PERSONALE						
ACQUISTI						
SISTEMI DI CONTROLLO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE						

	Atti regionali	Riferimento all'obiettivo specifico del Piano	Oggetto	Atti aziendali	Oggetto	Note
2. Misure di riequilibrio della gestione corrente necessarie a azzeramento disavanzo nei tempi concordati (co. 796 legge fin. 2007 e succ. mod.) (anno 2010)						

b) Sono stati imposti dalla Regione all'Azienda obiettivi precisi in ragione delle politiche di rientro?
Specificare quali.

c) Il Collegio si è espresso sulla coerenza/congruità del Piano previsionale annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 con il Piano di rientro regionale?

Ha espresso parere favorevole?

Indicare le motivazioni.

d) Il Piano previsionale è stato approvato dalla Regione ed è stata espressa dalla medesima una valutazione di conformità del medesimo con le politiche di rientro?

e) Sono state attivate a livello aziendale procedure di monitoraggio preordinate alla verifica del rispetto delle modalità di attuazione del Piano di rientro?

ATTESTAZIONI FINALI

La presente relazione è stata approvata all'unanimità?

In caso di dissenso, si indichino le principali ragioni

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti ed evidenze contabili dell'Azienda a cura dello scrivente Collegio sindacale.

lì,

Il Collegio sindacale

10A12013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 «Multifunctional Soil Conservation and Land management through the Development of a Web Based Spatial Decision Supporting System», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE08 ENV/IT/000408, di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, stipulato il 18 dicembre 2009 tra la Commissione europea e l'Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienza del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo ed altri soggetti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 3.328.777,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo n. 998 del 4 maggio 2010, che quantifica in 1.175.108,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata quinquennale;

Vista la medesima nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo n. 998 del 4 maggio 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 600.192,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 574.916,00 euro, pari al 49 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + Environment 2008 «Multifunctional Soil Conservation and Land management through the Development of a Web Based Spatial Decision Supporting System» (LIFE08 ENV/IT/000408), che ha durata quinquennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 574.916,00 euro al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli Forestali del Mediterraneo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 120

10A12027

DECRETO 20 settembre 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 69450 dell'8 settembre 2010, che ha disposto per il 15 settembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 69450 dell'8 settembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 91 giorni è risultato pari a 0,683. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,828.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,442 ed a 1,675.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

p. *Il direttore generale del tesoro:* CANNATA

10A12282

DECRETO 20 settembre 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 69449 dell'8 settembre 2010, che ha disposto per il 15 settembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 69449 dell'8 settembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,428. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,573.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,182 ed a 2,425.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

p. *Il direttore generale del tesoro:* CANNATA

10A12283

DECRETO 6 ottobre 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste l'istanze con le quali la Imperial Tobacco Italia Srl e la Manifattura Italiana Tabacco Spa hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
821	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DAVIDOFF CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF GOLD	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF GOLD SLIMS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF MAGNUM	astuccio da 20 pezzi	305,00	310,00	6,20
DAVIDOFF MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
E-MAIL BLACK 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL BLUE 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL BLUE 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL FLUO 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL FLUO 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL GREEN 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL GREEN 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL PINK 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL PINK 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL RED 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL RED 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL VIOLET 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL VIOLET 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL WHITE 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL YELLOW 4	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
E-MAIL YELLOW 8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
EMBASSY NUMBER 1 KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
FINE 120 VIRGINIA BLEND	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
FORTUNA AZUL	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA AZUL	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
FORTUNA AZUL 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA AZUL SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA CELESTE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA CELESTE SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA ONE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA ROJO	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FORTUNA ROJO	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
FORTUNA ROJO 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
GAULOISES BRUNES	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
GAULOISES BRUNES BLEU FILTRE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
GITANES	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
GITANES FILTRE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
JPS BLACK ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS BLUE	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
JPS BLUE 100	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS RED	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
JPS RED 100	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS SILVER	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
JPS WHITE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
LINDA	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
LINDA BLU	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MONTECRISTO GOLD	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MONTECRISTO RED	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
NEWS BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
NEWS RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
R1 SLIM LINE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
R6	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
REGAL KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
ROUTE 66 BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROUTE 66 RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROUTE 66 SUPER BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROYALE MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
SPECIAL R6	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
SUPERKINGS BLUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
WEST BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
WEST ICE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
WEST RED	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
WEST RED 20	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
WEST SILVER	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
WEST SILVER 20	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 226

10A12341

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione di promozione sociale «Camera arbitrale e di conciliazione», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 10 giugno 2010 Prot m. dg DAG 14 giugno 2010 n. 83746.E, con la quale il dott. Geremia Francesco, nato a Vairano Patenora il 20 gennaio 1953, in qualità di legale rappresentante dell'associazione di promozione sociale «Camera arbitrale e di conciliazione», con sede legale in Caserta, via De Martino - Palazzo Snicer n. 19 - codice fiscale 93073190618, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione di promozione sociale «Camera arbitrale e di conciliazione», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione di promozione sociale «Camera arbitrale e di conciliazione», con sede legale in Caserta, via De Martino - Palazzo Snicer n. 19 - codice fiscale 93073190618, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 112 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11593

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 7 giugno 2010 prot m. dg DAG 15 giugno 2010 n. 85287.E con la quale dott. Deidda Giancarlo, nato a Guspini il 20 luglio 1947, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, codice fiscale n. 80000770927 e partita IVA 0499470920, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Cagliari, via Malta n. 65 e Cagliari, largo Carlo Felice n. 72;

che i formatori nelle persone di:

prof. D'Aloja Ernesto, nato a Roma il 24 marzo 1960;

prof. Loffredo Elisabetta, nata a Udine il 27 agosto 1959;

prof. Pilia Carlo, nato a Lanusei il 2 marzo 1968;

prof. Sitzia Francesco, nato a Cagliari il 26 aprile 1947;

prof. Troisi Bruno, nato a Ottaviano l'11 febbraio 1945,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, con sede legale in con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, codice fiscale n. 80000770927 e partita IVA 0499470920, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11671

DECRETO 14 settembre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Catania in data 14 luglio 2010, prot. n. 9377/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 3 e 10 luglio 2010;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 3 e 10 luglio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 settembre 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A11811

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2007, con il quale l'Ente Nazionale Risi con sede a Milano, piazza Pio XI n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 settembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Tutela Riso di Baraggia del Biellese e Vercellese, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 settembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi con decreto 27 settembre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 982/2007 del 21 agosto 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 settembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12053

DECRETO 24 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terre di Siena»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2007, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena con sede in piazza Matteotti n. 30, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 settembre 2007;

Considerato che il Consorzio Tutela olio extravergine di oliva DOP Terre di Siena, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 agosto 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena con decreto 27 agosto 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 agosto 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12054

DECRETO 29 settembre 2010.

Modificazione dello statuto del Consorzio «Istituto Marchigiano di Tutela Vini», in Moie di Maiolati Spontini, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O. «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG Riserva», «Serrapetrona DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC», «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Classico Riserva DOCG», «Verdicchio di Matelica Riserva DOCG» «I Terreni di Sanseverino DOC», «Bianchello del Metauro DOC» e «Pergola DOC».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio «Istituto marchigiano di tutela vini», con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 55, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle denominazioni di origine dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG Riserva», «Serrapetrona DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC»;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2010 con la quale il citato Consorzio «Istituto marchigiano di tutela vini», ha trasmesso le modifiche allo statuto sociale, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 2 agosto 2010 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Viste le note presentate in data 13 aprile 2010, 2 agosto 2010 e 20 settembre 2010, con le quali il citato consorzio ha trasmesso le certificazioni di rappresentatività delle denominazioni tutelate;

Considerato che dall'esame delle predette certificazioni, permangono, nei confronti del citato Consorzio «Istituto marchigiano di tutela vini», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale e per estendere l'incarico stesso anche nei riguardi delle denominazioni «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Classico Riserva DOCG», «Verdicchio di Matelica Riserva DOCG» «I Terreni di Sanseverino DOC», «Bianchello del Metauro DOC» e «Pergola DOC»;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, la modifica allo statuto del consorzio al Consorzio «Istituto marchigiano di tutela vini», costituito per la tutela dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG Riserva», «Serrapetrona DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC», «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Classico Riserva DOCG», «Verdicchio di Matelica Riserva DOCG» «I Terreni di Sanseverino DOC», «Bianchello del Metauro DOC» e «Pergola DOC», con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 55, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 2 agosto 2010.

Art. 2.

È confermato al Consorzio «Istituto marchigiano di tutela vini» l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, conferito da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2009, richiamato nelle premesse, nei riguardi dei vini «Vernaccia di Serrapetrona DOCG», «Conero DOCG Riserva», «Serrapetrona DOC», «Rosso Conero DOC», «Colli Maceratesi DOC», «Esino DOC», «Lacrima di Morro d'Alba DOC», «Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC», «Verdicchio di Matelica DOC», e lo stesso incarico è esteso ai vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Classico Riserva DOCG», «Verdicchio di Matelica Riserva DOCG» «I Terreni di Sanseverino DOC», «Bianchello del Metauro DOC» e «Pergola DOC».

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto è subordinato alle condizioni ed ai termini stabiliti all'art. 17, comma 10, del decreto legislativo n. 61/2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11971

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda, presentata dal consorzio di tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2010;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte del consorzio tutela vini d'Abruzzo, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la ridefinizione delle zone di vinificazione di cui all'art. 5 delle proposte di disciplinare delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria», «Terre dei Vestini», «Alto Tirino», «Terre dei Peligni» e «Teate» e la riformulazione di talune prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3 della proposta di disciplinare della sottozona «Alto Tirino»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 24 settembre 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza, ad eccezione della modifica relativa alla ridefinizione della zona di vinificazione della sottozona «Alto Tirino»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"

Articolo 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Le sottozone "Casauria o Terre di Casauria", "Terre dei Vestini", "Alto Tirino", "Terre dei Peligni" e "Teate" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del "Montepulciano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

- Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine

comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri.Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.
Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.
Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.
Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia**,** o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" sono le seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino “Montepulciano d’Abruzzo” avente diritto alla menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.
- Arricchimento.
È consentito l’arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all’art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione d’origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
- Elaborazione.
Per l’elaborazione del vino di cui all’art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
- Immissione in consumo.
Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve.
- Invecchiamento.
Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” che si fregia della menzione “riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative alle diverse aree.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, secco, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21g/l.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol ed un estratto non riduttore minimo di 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Tappatura e recipienti

È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino "Montepulciano d'Abruzzo" possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Allegato 1
SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Articolo 1
Denominazione
La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" o "Terre di Casauria" è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani.
Detta zona è così delimitata:
- Foglio 360 tavola Est.
Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.
Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

- Foglio 360 tavola Ovest.

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

- Foglio 369 tavola Ovest.

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

- Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.

Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal Km187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dè Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.

- Foglio 361 tavola Ovest.

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" sono le seguenti:
- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
- Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 2
SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Terre dei Vestini" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Vestini" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Vestini" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La sottozona "Terre dei Vestini" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 351 tavola Ovest, foglio 350 tavola Est e foglio 350 tavola Ovest.

Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km. 32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

- Foglio 360 tavola Est e foglio 361 tavola Ovest.

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla SS n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS n. 602.
- Foglio 351 tavola Ovest e foglio 351 tavola Est.
Si prosegue lungo la SS n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS Adriatica n. 16-bis al km 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" sono le seguenti:
- produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione "riserva" il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
- sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 3
SOTTOZONA ALTO TIRINO

Articolo 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Alto Tirino" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva", proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articoli 2
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo "Alto Tirino" è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi e comunque ubicati ad una altitudine inferiore a 300 metri s.l.m.
La sottozona "Alto Tirino" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia, in provincia di L'Aquila.
Detta zona è così delimitata:
- Foglio 360 Ovest
Partendo dal limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio–Carapelle Calvisio, nelle vicinanze di Monte Rotondo a quota 761, si prosegue in direzione sud-est lungo il confine medesimo fino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Si continua lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459 e 528. Da qui si prosegue in direzione nord prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale di Capestrano-Villa S. Lucia. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo la strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Capestrano e, proseguendo lungo il medesimo, si giunge sino al limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio–Carapelle Calvisio in prossimità di Monte Rotondo.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a filare con vegetazione assurgente. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" sono le seguenti:

- Produzione uva: 9 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Sono escluse le pratiche enologiche relative all'arricchimento ed alla concentrazione.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento/Affinamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a dodici mesi.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi.
Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi,spezie, intenso, etereo;
- sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 28 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
- Vigna.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8
Confezionamento

- Volumi nominali.
Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
- Tappatura e recipienti.
È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 4
SOTTOZONA TERRE DEI PELIGNI

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Terre dei Peligni" è riservata al vino, anche nella tipologia "riserva"; proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Terre dei Peligni" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La sottozona "Terre dei Peligni" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia di L'Aquila.

Detta zona è così delimitata:
- Foglio 369 Est, Foglio 369 Ovest, Foglio 378 Est
Partendo dall'incrocio tra i confini comunali di Castel Vecchio Subequo, Castel di Ieri e Raiano, in località le Spugne a quota 1046, si procede in direzione sud-est lungo il confine comunale di quest'ultimo. Si segue detto confine sino ad incontrare quello di Prezza e di seguito quello di Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km.11. Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la SS n.17 (Km. 106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. Da qui si prosegue in direzione ovest lungo il confine provinciale L'Aquila-Pescara nel territorio di Corfinio, poi lungo quello di Vittorito sino al limite comunale in località Vallone Grande a quota 650. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo il limite comunale di Vittorito, si interseca quello di Raiano sino a giungere all'incrocio con quello di Castel Vecchio Subequo e Castel di Ieri in località le Spugne a quota 1046.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono solo quelle a filare.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" sono le seguenti:
- Produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento/Affinamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Scelta vendemmiale
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le IGT relativa/e alla zona interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 26 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore o percezione di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 5
SOTTOZONA TEATE

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Teate” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo “Teate” è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Teate” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona “Teate” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri, in provincia di Chieti.
Detta zona è così delimitata (Fogli di mappa: 351 Est, 361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est –Ovest, 380 Est – Ovest, 381 Ovest):
Partendo dall’incrocio tra la ferrovia Adriatica ed il confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di Francavilla al Mare si procede in direzione sud-ovest lungo il confine stesso sino ad incontrare la strada comunale che da Pescara (località S. Spirito) porta a San Giovanni Teatino. Si procede lungo detta strada in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato e si prosegue sino all’incrocio in località Serraiocco. Da qui si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue lungo la SS n.5 Tiburtina Valeria in direzione Chieti Scalo – Brecciarola sino ad intersecare il confine provinciale Chieti-Pescara nel comune di Chieti. Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il Fiume Alento in comune di Roccamontepiano. Si segue il limite comunale verso sud fino all’incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla

Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che su segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino all'incrocio con la ferrovia Adriatica per poi risalire lungo la medesima fino al limite provinciale nord.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" sono le seguenti:
- Produzione uva: 11 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

- Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento e della concentrazione**,** conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventuno mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 28 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Confezionamento

- Volumi nominali.

Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" sono consentiti tutti i recipienti previsti dalla normativa vigente.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" che si fregia della menzione "riserva" può essere confezionato soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 – 1,500 – 3,000 – 6,000.

- Tappatura e recipienti.

È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero naturale raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO ROSSO	B036	X	150	2	X	X	A	0	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO ROSSO RISERVA	B036	X	150	2	A	X	A	1	X
sottozona "CASAURIA O TERRE DI CASAURIA"									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA	B036	A	150	2	X	X	A	0	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA RISERVA	B036	A	150	2	A	X	A	1	X
sottozona "TERRE DEI VESTINI"									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TERRE DEI VESTINI	B036	B	150	2	X	X	A	0	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TERRE DEI VESTINI RISERVA	B036	B	150	2	A	X	A	1	X
sottozona "ALTO TIRINO"									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO ALTO TIRINO	B036	C	150	2	X	X	A	1	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO ALTO TIRINO RISERVA	B036	C	150	2	A	X	A	1	X
sottozona "TERRE DEI PELIGNI"									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TERRE DEI PELIGNI	B036	D	150	2	X	X	A	1	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TERRE DEI PELIGNI RISERVA	B036	D	150	2	A	X	A	1	X
sottozona "TEATE"									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TEATE	B036	E	150	2	X	X	A	1	X
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TEATE RISERVA	B036	E	150	2	A	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CERASUOLO	B036	X	150	3	X	X	A	0	X

10A12134

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mario Casci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mario Casci, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mario Casci, cittadino italiano, nato a Sassari in data 19 febbraio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11730

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Trezza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Giuseppe Trezza, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giuseppe Trezza, cittadino italiano, nato a Maddaloni (Caserta) in data 18 marzo 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11731

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Navarra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Daniela Navarra, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Daniela Navarra, cittadina italiana, nata a Piedimonte Matese (Caserta) in data 23 marzo 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11732

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Paolo Violante, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paolo Violante, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Paolo Violante, cittadino italiano, nato a Napoli in data 26 giugno 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., intitolata «Legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9 — tra l'altro — attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Vista la nota 26 febbraio 2010, n. 1884, con la quale l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2010-2012;

Vista la nota 1° aprile 2010, n. 2998, con la quale il Presidente del suddetto Ente ha formalizzato la trasmissione del richiamato Programma, provvedendo, nel contempo, a fornire chiarimenti in merito al Programma stesso e a trasmettere la relativa delibera di approvazione n. 7, adottata dal Consiglio direttivo il 15 febbraio 2010;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino;

Prende atto

che il Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale del Pollino (che interessa parte del territorio delle Regioni Basilicata e Calabria) comprende, secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, interventi di realizzazione di nuove costruzioni, di recupero, di manutenzione straordinaria e di completamento;

che, in particolare, il Programma include 14 interventi del costo complessivo di 11,4 milioni di euro, imputato per 4,2 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all'anno in corso e per 7,2 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011;

che non sono previste disponibilità per l'anno 2012;

che la copertura del costo complessivo sopra indicato è imputata sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 10,7 milioni di euro, su «entrate aventi natura vincolata per legge», costituite da fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da fondi delle Regioni Basilicata e Calabria e da contributi di TERNA s.p.a.;

quanto a 0,7 milioni di euro, su «stanziamenti di bilancio» dell'Ente, costituiti essenzialmente da disponibilità rivenienti da precedenti esercizi finanziari;

che nell'elenco annuale 2010 sono inclusi 10 dei succitati interventi, di cui 9 di priorità massima ed 1 di priorità intermedia, del costo complessivo di 4,2 milioni di euro, e che i relativi lavori saranno avviati dalla seconda metà dell'anno 2010 e saranno conclusi, per la quasi totalità degli interventi, nella seconda metà del 2011;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di ulteriori capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale del Pollino con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Ente Parco nazionale del Pollino a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli Enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A12026

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2010.

Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali. (Direttiva n. 10).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visti, in particolare, gli articoli 17 e 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dal medesimo emanati;

Visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

Viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e la Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005;

Vista la segnalazione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica n. 1/2009 del 19 gennaio 2009, concernente l'applicazione del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nella quale si osserva che le regole comunitarie sono riconducibili ai principi di imparzialità, completezza, trasparenza e riservatezza individuati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica del 10 settembre 2010;

Considerato che l'applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale può fornire un contributo significativo ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistema stesso, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali;

Ritenuto necessario adottare un Codice italiano delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto di procedere all'adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo;

Delibera:
la direttiva n. 10

Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali

Art. 1.

Ambito di applicazione del Codice

1. I principi e le misure individuate dal presente Codice si applicano all'attività svolta dagli enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali.

2. Per «enti ed uffici del Sistema statistico nazionale» si intendono, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n. 125.

3. Per «statistiche ufficiali» si intende la produzione statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.

Art. 2.

Principi

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale informano la propria attività ai seguenti 15 principi:

1. indipendenza professionale — l'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi poli-

tici e normativi e dai settori privati assicura la credibilità della statistica ufficiale;

2. mandato per la raccolta dei dati — il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi è invitato a rispondere;

3. adeguatezza delle risorse — le risorse a disposizione dell'ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale;

4. l'impegno in favore della qualità — tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo;

5. riservatezza statistica — deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici;

6. imparzialità e obiettività — l'ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori;

7. solida metodologia — le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate;

8. procedure statistiche appropriate — alla base di statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida;

9. onere non eccessivo sui rispondenti — il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'ufficio verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo;

10. efficienza rispetto ai costi — le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente;

11. pertinenza — le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti;

12. accuratezza e attendibilità — le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile;

13. tempestività e puntualità — le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità;

14. Coerenza e confrontabilità — le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto;

15. accessibilità e chiarezza — le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

Art. 3.

Misure per dare attuazione al Codice

1. L'Istat promuove la conoscenza e l'applicazione del presente Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialità e diffusione delle migliori pratiche.

2. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi di cui all'art. 2 e promuovono presso l'amministrazione di appartenenza la conoscenza del presente Codice e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione.

3. Gli enti ed uffici di cui al comma 2 informano l'Istat di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione del presente Codice, al fine di intraprendere azioni volte a superare tali difficoltà.

Art. 4.

Autovalutazione dello stato di attuazione del Codice

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale verificano il rispetto del presente Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza.

2. Gli strumenti per la verifica di cui al comma 1 sono definiti dall'Istat e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 5.

Monitoraggio dello stato di attuazione del Codice

1. L'Istat effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, anche in merito alle iniziative intraprese ai sensi degli articoli 3 e 4, al fine di adottare atti volti ad attuare i principi del presente Codice.

Roma, 17 marzo 2010

Il presidente: GIOVANNINI

10A11828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Helm»

Estratto determinazione n. 1861/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE HELM.

Titolare AIC: Helm AG - Nordkanalstrasse 28 - 20097 Amburgo - Germania.

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909015/M (in base 10) 161XNR (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909027/M (in base 10) 161XP3 (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909039/M (in base 10) 161XPH (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909041/M (in base 10) 161XPK (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909054/M (in base 10) 161XPY (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909066/M (in base 10) 161XQB (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909078/M (in base 10) 161XQQ (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909080/M (in base 10) 161XQS (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909092/M (in base 10) 161XR4 (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909104/M (in base 10) 161XRJ (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909116/M (in base 10) 161XRW (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909128/M (in base 10) 161XS8 (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909130/M (in base 10) 161XSB (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909142/M (in base 10) 161XSQ (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909155/M (in base 10) 161XT3 (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909167/M (in base 10) 161XTH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

Losartan Idroclorotiazide Helm 50 mg/12,5 mg:

50 mg di losartan potassico e 12,5 mg di idroclorotiazide (HCTZ) come principi attivi.

Losartan Idroclorotiazide Helm 100 mg/25 mg:

100 mg di losartan potassico e 25 mg di idroclorotiazide (HCTZ) come principi attivi.

Ogni compressa di Losartan Idroclorotiazide Helm 50 mg/12,5 mg contiene 30 mg di lattosio monoidrato.

Ogni compressa di Losartan Idroclorotiazide Helm 100 mg/25 mg contiene 60 mg di lattosio monoidrato.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina (E460);

Lattosio monoidrato;

Amido di mais pregelatinizzato;

Magnesio stearato (E572);

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Macrogol;

Ossido di ferro giallo (E172);

Indigotina (E132).

Losartan Idroclorotiazide Helm 50 mg/12,5 mg contiene potassio nelle seguenti quantità: 4,2 mg (0,107 *mEq)*.

Losartan Idroclorotiazide Helm 100 mg/25 mg contiene potassio nelle seguenti quantità: 8,4 mg (0,215 *mEq)*.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A. - S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra - Portogallo.

Produzione principio attivo per losartan potassio:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Sito di produzione: Chuannan No. 1 Branch Factory of Zhejiang.

Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016 DMF holder (Headquarter): Linhai 317024, Zhejiang, China.

Produzione principio attivo per idroclorotiazide:

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

Sede Amministrativa: via Cucchiari,17 - 20155 Milano.

Officina produzione: via Curiel 34, 20067 Paullo (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: Losartan Idroclorotiazide Helm è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909041/M (in base 10) 161XPK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35.

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039909128/M (in base 10) 161XS8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Helm» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12055

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lozid»

Estratto determinazione n. 1862/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: LOZID.

Titolare AIC: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini - Via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia, Roma.

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908013/M (in base 10) 161WPF (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908025/M (in base 10) 161WPT (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908037/M (in base 10) 161WQ5 (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908049/M (in base 10) 161WQK (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908052/M (in base 10) 161WQN (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908064/M (in base 10) 161WR0 (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908076/M (in base 10) 161WRD (in base 32).

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908088/M (in base 10) 161WRS (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908090/M (in base 10) 161WRU (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908102/M (in base 10) 161WS6 (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908114/M (in base 10) 161WSL (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908126/M (in base 10) 161WSY (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908138/M (in base 10) 161WTB (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908140/M (in base 10) 161WTD (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908153/M (in base 10) 161WTT (in base 32).

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908165/M (in base 10) 161WU5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

Lozid 50 mg/12,5 mg:

50 mg di losartan potassico e 12,5 mg di idroclorotiazide (HCTZ) come principi attivi.

Lozid 100 mg/25 mg:

100 mg di losartan potassico e 25 mg di idroclorotiazide (HCTZ) come principi attivi.

Ogni compressa di Lozid 50 mg/12,5 mg contiene 30 mg di lattosio monoidrato.

Ogni compressa di Lozid 100 mg/25 mg contiene 60 mg di lattosio monoidrato.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina (E460);

Lattosio monoidrato;

Amido di mais pregelatinizzato;

Magnesio stearate (E572);

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Macrogol;

Ossido di ferro giallo (E172);

Indigotina (E132).

Lozid 50 mg/12,5 mg contiene potassio nelle seguenti quantità: 4,2 mg (0,107 *mEq)*.

Lozid 100 mg/25 mg contiene potassio nelle seguenti quantità: 8,4 mg (0,215 *mEq)*.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Bluepharma Indústria Farmacêutica, SA. - S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra - Portogallo.

Produzione principio attivo per losartan potassio:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Sito di produzione: Chuannan No. 1 Branch Factory of Zhejiang - Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016 DMF holder (Headquarter): Linhai 317024, Zhejiang, China.

Produzione principio attivo per idroclorotiazide:

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

Sede Amministrativa: via Cucchiari, 17 20155 Milano.

Officina: via Curiel 34, 20067 Paullo (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Lozid» è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908049/M (in base 10) 161WQK (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35.

Confezione:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 039908126/M (in base 10) 161WSY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOZID è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12056

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Madiclar»

Estratto determinazione n. 1863/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: MADICLAR.

Titolare AIC: Proge Farm S.r.l. - Largo Donegani 4/a - 28100 Novara, Italia.

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister - AIC n. 039820016/M (in base 10) 15Z6RJ (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister - AIC n. 039820028/M (in base 10) 15Z6RW (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister - AIC n. 039820030/M (in base 10) 15Z6RY (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister - AIC n. 039820042/M (in base 10) 15Z6SB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ogni compressa di Madiclar 250 mg compresse rivestite con film contiene 250 mg di claritromicina. Ogni compressa di Madiclar 500 mg compresse rivestite con film contiene 500 mg di claritromicina;

eccipienti: nucleo: amido pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, povidone, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa, titanio diossido, talco e glicole propilenico.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Bluepharma Indústria Farmacêutica, SA São Martinho do Bispo 3045-016 Coimbra Portogallo.

Indicazioni terapeutiche: la Claritromicina è indicata per il trattamento delle infezioni batteriche acute e croniche, causate da batteri sensibili alla claritromicina. Le indicazioni includono:

infezioni del tratto respiratorio superiore: gola (tonsilliti, faringiti, tracheiti), infezioni della cavità sinusale (sinusiti) e dell'orecchio medio (otiti);

infezioni del tratto respiratorio inferiore: polmonite contratta in comunità, esacerbazione batterica delle bronchiti acute ed esacerbazione batterica acuta delle bronchiti croniche;

infezioni della pelle e dei tessuti molli: Impetigo, erisipela, folliculiti, foruncoliti e ferite infette;

infezioni micobatteriche localizzate o disseminate dovute a Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare;

infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium kansasii;

eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. Pylori), se vi è soppressione acida e prevenzione di ulcera duodenale ricorrente.

Madiclar 250 mg è anche indicata nel trattamento delle infezioni stomatologiche, cioè gengiviti, paradontiti, infezioni dentali acute e ascesso dentale.

È necessario tenere in considerazione le guide ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione: 500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister - AIC n. 039820030/M (in base 10) 15Z6RY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,62.

Confezione: 250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister - AIC n. 039820016/M (in base 10) 15Z6RJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,08.

(Classificazione ai fini della fornitura).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Madiclar è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Stampati).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12057

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachidol»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1931 del 24 settembre 2010

Medicinale: TACHIDOL.

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf Spa (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma - Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

Si autorizza la modifica della dicitura da riportare sull'imballaggio esterno come di seguito riportata: «Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90: tabella II, sez. E - medicinale soggetto a prescrizione medica».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 031825019 - «Bambini 125 mg/5 ml + 7,5 mg/5 ml sciroppo» flacone da 120 ml;

AIC n. 031825033 - «Bambini 125 mg + 7,5 mg granulato effervescente» 10 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «Bambini 125 mg + 7,5 mg granulato effervescente» 10 bustine (AIC n. 031825033), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A12144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranidil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1988 del 28 settembre 2010

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze - Italia.

Medicinale: RANIDIL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024447029 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447031 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

A.I.C. n. 024447056 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447068 - «150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024447070 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 024447094 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12145

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 21 settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ulrico Leiss de Leimburg, Console onorario della Repubblica di Polonia in Torino.

10A12142

Rilascio di *exequatur*

In data 22 settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marcio Florencio Nunes Cambraia, Console Generale della Repubblica Federativa del Brasile in Roma.

10A12143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3460
Yen	113,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,618
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84985
Fiorino ungherese	277,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9761
Nuovo leu romeno	4,2685
Corona svedese	9,2240
Franco svizzero	1,3272
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9670
Kuna croata	7,2953
Rublo russo	41,1500
Lira turca	1,9830
Dollaro australiano	1,4012
Real brasiliano	2,3049
Dollaro canadese	1,3897
Yuan cinese	9,0055
Dollaro di Hong Kong	10,4430
Rupia indonesiana	12054,77
Rupia indiana	60,7850
Won sudcoreano	1545,00
Peso messicano	16,8842
Ringgit malese	4,1570
Dollaro neozelandese	1,8337
Peso filippino	59,260
Dollaro di Singapore	1,7778
Baht tailandese	41,162
Rand sudafricano	9,4482

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12023

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3611
Yen	113,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,570
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86180
Fiorino ungherese	276,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9743
Nuovo leu romeno	4,2750
Corona svedese	9,1545
Franco svizzero	1,3295
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9670
Kuna croata	7,2965
Rublo russo	41,3725
Lira turca	1,9817
Dollaro australiano	1,3999
Real brasiliano	2,3247
Dollaro canadese	1,3978
Yuan cinese	9,1014
Dollaro di Hong Kong	10,5607
Rupia indonesiana	12151,22
Rupia indiana	61,1500
Won sudcoreano	1551,99
Peso messicano	16,9450
Ringgit malese	4,1990
Dollaro neozelandese	1,8388
Peso filippino	59,752
Dollaro di Singapore	1,7914
Baht tailandese	41,459
Rand sudafricano	9,4699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12024

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3648
Yen	113,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,600
Corona danese	7,4519
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85995
Fiorino ungherese	275,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9847
Nuovo leu romeno	4,2718
Corona svedese	9,1421
Franco svizzero	1,3287
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9680
Kuna croata	7,3058
Rublo russo	41,6923
Lira turca	1,9806
Dollaro australiano	1,4070
Real brasiliano	2,3201
Dollaro canadese	1,4073
Yuan cinese	9,1321
Dollaro di Hong Kong	10,5918
Rupia indonesiana	12173,44
Rupia indiana	61,2470
Won sudcoreano	1550,65
Peso messicano	17,1258
Ringgit malese	4,2101
Dollaro neozelandese	1,8436
Peso filippino	59,869
Dollaro di Singapore	1,7942
Baht tailandese	41,442
Rand sudafricano	9,5438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12025

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3726
Yen	114,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,420
Corona danese	7,4523
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86760
Fiorino ungherese	273,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9370
Nuovo leu romeno	4,2655
Corona svedese	9,2183
Franco svizzero	1,3423
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0400
Kuna croata	7,3018
Rublo russo	41,8000
Lira turca	1,9856
Dollaro australiano	1,4114
Real brasiliano	2,3036
Dollaro canadese	1,4085
Yuan cinese	9,1843
Dollaro di Hong Kong	10,6511
Rupia indonesiana	12232,00
Rupia indiana	61,0810
Won sudcoreano	1546,10
Peso messicano	17,1947
Ringgit malese	4,2352
Dollaro neozelandese	1,8550
Peso filippino	60,066
Dollaro di Singapore	1,8016
Baht tailandese	41,463
Rand sudafricano	9,5121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12273

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3705
Yen	114,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,469
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86560
Fiorino ungherese	272,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9483
Nuovo leu romeno	4,2759
Corona svedese	9,2398
Franco svizzero	1,3327
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0300
Kuna croata	7,2920
Rublo russo	41,8045
Lira turca	1,9817
Dollaro australiano	1,4153
Real brasiliano	2,3078
Dollaro canadese	1,3998
Yuan cinese	9,1703
Dollaro di Hong Kong	10,6334
Rupia indonesiana	12248,04
Rupia indiana	61,0630
Won sudcoreano	1541,35
Peso messicano	17,2053
Ringgit malese	4,2376
Dollaro neozelandese	1,8456
Peso filippino	59,916
Dollaro di Singapore	1,8005
Baht tailandese	41,341
Rand sudafricano	9,5480

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12166

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero «Janua Colei» delle Monache Clarisse di Osimo, in Creazzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica al Monastero «Janua Coeli» delle Monache Clarisse di Osimo, con sede in Creazzo (Vicenza).

10A11807

Assunzione della nuova denominazione della Parrochia Assunzione di Maria Vergine, in Borgaro Torinese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, con sede in Borgaro Torinese (Torino) ha assunto la denominazione di Parrocchia Santi Cosma e Damiano, con sede in Borgaro Torinese (Torino).

10A11808

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario diocesano Santa Maria della Grazia, in Spezzano Albanese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario diocesano Santa Maria della Grazia, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza).

10A11809

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Suore dell'«Annunciazione», in Tivoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Suore dell'«Annunciazione», can sede in Tivoli (Roma).

10A11810

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Longjing Cha»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 254 del 22 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria altri prodotti dell'allegato I del trattato - Longjing Cha.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11806

Domanda di registrazione della denominazione «Chorizo De Cantimpalos»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 265 del 30 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «CHORIZO DE CANTIMPALOS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A12052

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Colli Euganei, fatta propria dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Euganei";

Visto il parere favorevole delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montegrotto Terme (PD) il 15 settembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 settembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre n° 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI EUGANEI"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata "Colli Euganei" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Bianco;
Bianco spumante;
Rosso;
Rosso riserva;
Garganega;
Tai;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Chardonnay;
Manzoni bianco;
Pinello frizzante;
Pinello spumante;
Serprino frizzante;
Serprino spumante;
Merlot (anche nella versione novello);
Merlot riserva;
Cabernet;
Cabernet riserva;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet Sauvignon riserva;
Cabernet franc;
Cabernet franc riserva;
Carménère;
Carménère riserva;
Raboso;
Raboso riserva;
Moscato;
Moscato spumante.

Articolo 2

1. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" con uno dei seguenti riferimenti:
Garganega,
Serprino (sinonimo locale del vitigno Glera),
Tai,
Sauvignon,
Pinot bianco,
Chardonnay,
Manzoni bianco,
Pinello (da uve Pinella),
Merlot,

Cabernet, (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carménère),
Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc,
Carménère,
Raboso (da Raboso veronese e/o Raboso Piave),
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
2. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" Moscato (da Moscato bianco), deve essere ottenuto da uve provenienti dal corrispondente vitigno per almeno il 90%. Possono concorrere, fino a un massimo del 10%, le uve di altri vitigni aromatici di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.
3. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" bianco è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, nella seguente composizione:
- Garganega per almeno il 30%,
- Tai e/o Sauvignon per almeno il 30%,
- Moscato bianco e/o Moscato giallo dal 5 al 10%,
- altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 30%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, per la seguente composizione:
- Merlot dal 40 al 80 %,
- Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carménère dal 20 al 60 %,
- Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini "Colli Euganei" comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.
Tale zona è così delimitata: partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale

Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.
Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale "Condotto" che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.
Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina).
Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest'ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all'incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest'ultimo fino alla "Botte" sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza.

Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all'altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all'altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli Euganei", devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili allo schedario vitivinicolo di cui alla presente denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedecollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e vallivi. *(I dettagli foto interpretativi sono depositati presso la Regione Veneto- Direzione Produzioni Agroalimentari)*.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l'ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.
4. È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Serprino *(da Glera)*	14	9,00 %
Chardonnay	12	10,50 %
Moscato bianco	13	9,50 %
*Moscato giallo	13	9,50 %

Pinella	12	9,50 %
Pinot bianco	12	10,50 %
Tai	12	10,50 %
Cabernet franc	12	11,00 %
Cabernet Sauvignon	12	11,00 %
Merlot	13	11,00 %
Carménère	12	11,00 %
Raboso veronese	14	10,50 %
Raboso Piave	14	10,50 %
Sauvignon	11	10,00 %
Manzoni bianco	12	10,50 %
Garganega	13	10,00 %

* *varietà atte a produrre la tipologia bianco*

6. Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie "bianco" e "rosso" (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Colli Euganei", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. I vigneti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero minimo di 4.000 viti per ettaro, con esclusione della varietà Glera per la quale il numero minimo di ceppi è di 2.800.
9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica.
11. Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00%, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.
12. Le uve destinate alla produzione di vini "Colli Euganei" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot nel tipo riserva devono assicurare, diversamente da quanto previsto al comma 5, una resa massima per ceppo di 2 kg e una resa massima per ettaro che non può in ogni caso superrare le 9 tonn., nonché un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 12,00 % vol.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento laddove obbligatori, nonché l'elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei frizzanti devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni di Conselve, Solesino e Albignasego.
3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

4. Le denominazioni di origine controllata “Colli Euganei” bianco, Moscato, Serprino e Pinello, possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.
Tali vini devono essere commercializzati nei tipi da brut nature a dry. La tipologia Moscato deve essere commercializzata nella versione dolce.
5. La denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei” Pinello e Serprino può essere utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie.
6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli euganei" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot, nella versione riserva devono essere sottoposti ad un affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino “Colli Euganei” Merlot può essere elaborato nella tipologia Novello, secondo le normative vigenti.

Articolo 6

1. I vini “Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, pieno, sapido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Bianco spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: evanescente;
- odore: caratteristico talvolta con sentore di lievito;
- sapore: da brut nature a dry, sapido, vellutato caratteristico;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Serprino frizzante:
- colore: giallo paglierino ;
- spuma: evanescente;
- odore: fruttato, delicato;
- sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00g/l;

Serprino Spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: persistente;

- odore: fruttato e delicato;
- sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Tai:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico minimo.: 11,00%;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Chardonnay:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico, delicato;
- sapore: da secco ad abboccato, fruttato, caratteristico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Moscato:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, intenso caratteristico; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l con titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
- pressione: nella versione dolce CO_2 fino a 2,50 bar.

Moscato Spumante:
- colore: giallo paglierino, intenso
- spuma: persistente, elegante;
- odore: intenso e caratteristico;
- Sapore: dolce, intenso caratteristico; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l con titolo alcolometrico svolto minimo del 5,50% vol.;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Pinello Spumante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: persistente;
- odore: delicato e caratteristico;
- sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Pinello Frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- spuma: evanescente;
- odore: delicato caratteristico;
- sapore: da secco ad amabile fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Garganega:
- colore: giallo paglierino con riflessi talvolta dorati;
- odore: delicato e caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, di medio corpo armonico, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco armonico, sapido, elegante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Manzoni bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Pinot bianco:
- colore: giallo paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Raboso e Raboso riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei; rosso intenso con riflessi purpurei talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: fruttato, gradevole e persistente;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, caratteristico, per la versione riserva sapore: secco, sapido,

caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., 12,00 % vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 5,50 g/l, 4,00 g/l nella versione riserva;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.

Rosso e Rosso riserva:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, morbido, di corpo, vellutato, per la versione riserva sapore: secco, sapido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.

Cabernet e Cabernet riserva:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato, pieno, leggermente erbaceo e persistente, per la versione riserva sapore: secco, pieno, leggermente erbaceo e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.

Cabernet franc e Cabernet franc riserva:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: intenso leggermente erbaceo talvolta con sentori di frutta rossa;
- sapore: da secco ad abboccato, di corpo, caratteristico e persistente, per la versione riserva sapore: secco, di corpo, caratteristico e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.

Carménère e Carménère riserva:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: intenso erbaceo;
- sapore: da secco ad abboccato morbido, equilibrato, caratteristico, per la versione riserva sapore: secco, morbido, equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva.

Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: intenso caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato di buona struttura, armonico, intenso, pieno, per la versione riserva sapore: secco, di buona struttura, armonico, intenso, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.

Merlot e Merlot riserva:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l'invecchiamento;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: da secco ad abboccato morbido, armonico, di corpo, per la versione riserva sapore: secco, morbido, armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva.

Merlot novello:
- colore: rosso rubino;
- odore: fragrante, caratteristico
- sapore: morbido, armonico e vellutato;
- zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,00 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7

1. Alla denominazione di origine "Colli Euganei" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "Colli Euganei", di cui al presente disciplinare, a eccezione delle tipologie spumante e frizzante deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
3. Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore.
4. Per il vino "Colli Euganei" novello in etichetta è omesso il riferimento al nome del vitigno Merlot.

Articolo 8

1. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata ai fini dell'immissione al consumo devono utilizzare fino a litri 9 unicamente bottiglie di vetro consone ai caratteri di pregio chiuse con tappo raso bocca. per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.
2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9.
3. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite.
4. La tipologia Moscato nella versione dolce deve essere imbottigliata unicamente in bottiglia tipo Borgognotta (Borgognona).

10A12123

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-240) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00